**PROROGA TERMINI PER L’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO**

**DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA ISCRITTI IN E.N.TE.C.A.**

**(ex punto 2 Allegato 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 e s.m.i. così come modificato dalla Legge n. 18 del 28.02.2024)**

Con Legge n. 18 del 23.02.2024 (legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Milleproroghe 2024) è stato modificato il termine temporale riportato al p.2 dell’Allegato 1 del D.Lgs. n.42/2017 e smi., in materia di aggiornamento professionale dei Tecnici Competenti in Acustica.

Nello specifico, il predetto dispositivo ha esteso, **in via del tutto eccezionale**, **da 5 ad 8 anni il periodo entro cui deve essere completato il primo ciclo di formazione obbligatoria, decorrente dalla di iscrizione del tecnico competente in acustica nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (di seguito ENTECA), ferme restando le modalità di espletamento già previste**, ovvero almeno 30 ore distribuite su un minimo di tre annualità diverse, anche non consecutive.

Scaduto poi il primo ottennio, i cicli di formazione obbligatoria proseguiranno normalmente nell’arco dei successivi quinquenni, considerando che le singole annualità sono definite a partire dalla data di iscrizione del Tecnico Competente in Acustica nell’ENTECA e non fanno quindi riferimento agli anni solari.

***Bari, marzo 2024***